



IN SEDE DI ACQUISTO TITOLI, LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE DELLA DICHIARAZIONE D'INADEGUATEZZA DELL'OPERAZIONE NON ESONERA LA BANCA DALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ.

Attraverso la sentenza n. 17726 emessa il 6 agosto 2014, la Corte di Cassazione ha fornito maggiori chiarimenti in ordine alle **responsabilità della Banca in caso di esecuzione di operazioni di acquisto titoli disposti dalla clientela**, soffermandosi - in particolare - al caso dell'effettuazione di un'operazione di acquisto di titoli argentini da parte di un cliente, disposto sempre da quest'ultimo mediante sottoscrizione anche della cosiddetta "dichiarazione d'inadeguatezza".

Con la suddetta Sentenza, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la disposizione di esecuzione dell'operazione inadeguata, fornita da parte del cliente ai sensi dell'art. 29 comma 3, regolamento Consob 11522 del 1998 (regime ante Mifid), è di per sé non idonea a esonerare la Banca da responsabilità.

Infatti, l'esonero della responsabilità della Banca può affermarsi solo allorquando quest'ultima abbia offerto rigorosa dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi informativi dovuti nei confronti del cliente.

Solo in presenza di una tale dimostrazione in concreto, è possibile ritenere che quella di voler dare corso all'operazione costituisca una scelta libera e consapevole del cliente, che per questo è tenuto a esprimere mediante un ordine impartito o registrato per iscritto.

Tale principio si fonda sulla natura non confessoria della dichiarazione di esecuzione, al pari di quanto già affermato dalla stessa Cassazione con precedenti sentenze (Cass. n. 11412/2012 e n. 6142/2012).

Nella fattispecie, sentenza la Suprema Corte che: *"la Banca non aveva comunicato il rating dell'emittente formulato dalle agenzie internazionali specializzate, né informato l'investitore circa lo stato di decozione dello Stato Argentino, fallito soltanto pochi mesi dopo, di cui si doveva presumere la conoscenza da parte di un operatore qualificato come la Banca intermediaria".*



Scarica sul nostro sito www.falcri-is.org
la Sentenza della Corte di Cassazione
n. 17726 del 6 agosto 2014.